

Ordinanza concernente l'utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi

Modifica del...

*Il Consiglio federale svizzero,
ordina*

I

L'ordinanza del 23 dicembre 1971¹ concernente l'utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi è modificata come segue:

Art. 1 Definizione di orologio

¹ Per orologi s'intendono

- a. gli apparecchi di cronometria da portare al polso;
- b. gli apparecchi di cronometria la cui funzione principale è la misurazione del tempo e il cui movimento:
 1. non superi 60 mm di larghezza, lunghezza o diametro, o
 2. non superi 14 mm di spessore, piastra e ponti inclusi.

² Per quanto concerne la larghezza, la lunghezza e il diametro, sono prese in considerazione soltanto le dimensioni tecnicamente necessarie.

³ Le disposizioni della presente ordinanza non si applicano al cinturino.

Art. 1a lett. d e e

È considerato orologio svizzero l'orologio:

- d. le cui caratteristiche essenziali risultano da attività, segnatamente lo sviluppo tecnico, compiute in Svizzera:
 1. per gli orologi meccanici almeno la costruzione meccanica e la prototipazione,
 2. per gli orologi non esclusivamente meccanici almeno la costruzione meccanica, la progettazione dei circuiti stampati, la progettazione del display, la progettazione del software e la prototipazione, e
- e. i cui costi di produzione sono realizzati almeno al 60 per cento in Svizzera.

Art. 2, rubrica, nonché cpv. 1 lett. b^{bis} e b^{ter}, cpv. 2 lett. a, a^{bis}, a^{ter} e c e cpv. 3

Definizione del movimento svizzero

¹ È considerato movimento svizzero il movimento:

- b^{bis}. le cui caratteristiche essenziali risultano da attività, segnatamente lo sviluppo tecnico, compiute in Svizzera:
1. per i movimenti meccanici almeno la costruzione meccanica e la prototipazione,
 2. per i movimenti non esclusivamente meccanici almeno la costruzione meccanica, la progettazione dei circuiti stampati, la progettazione del display, la progettazione del software e la prototipazione, e
- b^{ter}. i cui costi di produzione sono realizzati almeno al 60 per cento in Svizzera.

² Per il calcolo del valore dei pezzi costitutivi di fabbricazione svizzera giusta il capoverso 1 lettera c valgono le direttive seguenti:

- a. *abrogato*;
- a^{bis}. il costo del quadrante è preso in considerazione se quest'ultimo:
 1. svolge una funzione elettronica, e
 2. è destinato a orologi con display elettro-ottico o modulo solare;
- a^{ter}. il costo dei circuiti integrati, dei moduli elettronici, dei moduli captatori di energia, dei moduli display elettro-ottici e dell'organo regolatore (quarzo) deve essere tenuto in considerazione anche se tali materiali non sono disponibili in quantità sufficiente in Svizzera;
- c. il costo dell'assiatura può essere considerato se non supera il valore dei pezzi costitutivi stranieri riconosciuti come equivalenti inclusi nel movimento svizzero in questione.

³ Sono fatte salve le disposizioni dell'Accordo complementare del 20 luglio 1972² all'Accordo concernente i prodotti orologiai fra la Confederazione Svizzera e la Comunità Economica Europea nonché i suoi Stati Membri.

Art. 2a Definizione di pezzo costitutivo svizzero

È considerato pezzo costitutivo svizzero il pezzo:

¹ RS 232.119

² RS 0.632.290.131

- a. che è stato controllato dal fabbricante in Svizzera, e
- b. i cui costi di produzione sono realizzati almeno al 60 per cento in Svizzera.

Art. 2b Definizione di assiematura in Svizzera

¹ È considerata assiematura ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettera a l'assemblaggio di tutti i pezzi costitutivi del movimento che non sono stati oggetto di precedenti sottoassiemi.

² Nonostante il capoverso 1, i sottoassiemi realizzati all'estero sono ammissibili:

- a. per i movimenti esclusivamente meccanici:
un ruotismo;
- b. per i movimenti non esclusivamente meccanici:
 1. un modulo elettronico,
 2. un modulo display elettro-ottico,
 3. un modulo captatore di energia,
 4. un organo regolatore (quarzo),
 5. un ruotismo,
 6. un motore comprensivo di rotore e bobina.

Art. 2c Costi di produzione

Sono esclusi dal calcolo dei costi di produzione:

- a. i costi dei prodotti naturali che non si possono produrre in Svizzera a causa delle condizioni naturali;
- b. i costi dei materiali che per motivi oggettivi non sono disponibili in quantità sufficiente in Svizzera;
- c. i costi di imballaggio;
- d. le spese di trasporto;
- e. le spese di commercializzazione, quali le spese di marketing e i costi del servizio ai clienti;
- f. il costo della pila.

Art. 3, rubrica e cpv. 1 Condizioni per l'uso della designazione «Svizzera» e della croce svizzera

¹ Il nome «Svizzera», le indicazioni quali «svizzero», «prodotto svizzero», «fabbricato in Svizzera», «qualità svizzera» oppure altre denominazioni contenenti il nome «Svizzera» o che possono essere confuse con quest'ultimo, nonché la croce svizzera o i segni che possono essere confusi con essa, devono essere utilizzate unicamente per gli orologi e i movimenti svizzeri.

Art. 4, cpv. 1

¹ È considerata svizzera la cassa d'orologio che è stata sottoposta in Svizzera ad almeno una operazione essenziale di fabbricazione (quale la punzonatura, la lavorazione o la pulitura), che è stata assiemata e controllata in Svizzera e i cui costi di produzione sono realizzati almeno al 60 per cento in Svizzera.

Art. 9

¹ La presente ordinanza entra in vigore il ..., ad eccezione degli articoli 1a lettera d, 2 capoverso 1 lettera b^{bis} e capoverso 2 lettera a^{ter}.

² Gli articoli 1a lettera d, 2 capoverso 1 lettera b^{bis} e capoverso 2 lettera a^{ter} entrano in vigore il 1° gennaio 2019.

...

In nome del Consiglio federale svizzero

La presidente della Confederazione: Simonetta Sommaruga

La cancelliera della Confederazione: Corina Casanova